



STATUTO ASSOCIAZIONE **CULTURALE E** **LETTERARIA "CARLA BOERO"**

Art. 1

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) l' Associazione Culturale e Letteraria "Carla Boero" siglabile "ACB". La denominazione sociale dell' Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) e dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" (o dall'acronimo ETS) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione/APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale. L'Associazione/APS persegue le seguenti specifiche finalità:

- diffondere e veicolare tutte le Arti e le Lettere;
- sostenere l'estro e il talento di appassionati dei vari settori artistici (poeti, narratori, musicisti, pittori, illustratori, fotografi, ecc.);
- favorire la diffusione delle varie discipline attraverso la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado;
- creare occasioni di scambi culturali interdisciplinari con cittadini di altre culture e nazionalità.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a conseguire il bene comune, l'Associazione/APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione/APS intende:

- promuovere la pubblicazione di opere dell'ingegno tramite i supporti adatti allo scopo (CD's, DVD's, Blue Rays e files audio e video, libri cartacei ed elettronici, cataloghi illustrati);
- favorire lo sviluppo di manifestazioni ed eventi indissolubilmente legati alle discipline culturali che la suddetta associazione rappresenta: concorsi letterari, musicali, di arti figurative, mostre, ecc. ;





- organizzare periodici convegni, dal livello locale a quello nazionale e internazionale, su aspetti, personaggi, prospettive e problemi delle summenzionate discipline culturali.

L'Associazione/APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il C.d. dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione/APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, prevalentemente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione/APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione/APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione/APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017.

L'Associazione/APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, c. 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

L'Associazione/APS trae le risorse economiche da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione/APS;





-
- erogazioni liberali di associati e di terzi; entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii. .

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

E' fatto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione/APS "Carla Boero".

Art.5 - Soci

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione/APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano

spontaneamente per la loro attuazione.

Art.6 - Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta dall'aspirante.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Tale ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,



degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione/APS;

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione/APS;
in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione/APS.

Art.7 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci maggiorenni godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione/APS e alla sua attività.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione/APS. Anche in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, il diritto di voto non può essere escluso.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione/APS, il Consiglio Direttivo dovrà

intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art.8 - Organi dell'Associazione/APS

Sono organi dell'Associazione/APS:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il VicePresidente;
- il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Art.9 Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della





maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico presso la sede operativa almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale presso la sede operativa.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un giorno nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all' avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due (2) associati.

Art.10 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;



- 
- - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente i numeri e li revoca; nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le





azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione /APS;

- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
- ha, anche per acclamazione, la possibilità di designare il Presidente Onorario, che rappresenti l'Associazione/APS in particolari circostanze.. Il Presidente Onorario resta in carica per tutto il mandato del Direttivo, rinnovabile senza limiti temporali, salvo recesso. Ha tutti i diritti e doveri dei soci.

Art.11 - Assemblea straordinaria dei Soci

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione/APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione/APS con la presenza, in proprio o per delega, di 3/4 dei soci e



con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.



Art.12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 consiglieri, scelti in maggioranza tra i soci, che rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'art. 2382 del c.c.

Il Direttivo ha facoltà di nomina del Segretario dell'Associazione e del Tesoriere. Alle riunioni del consiglio Direttivo possono partecipare tutti i soci, con facoltà di intervento.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione/APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione/APS, di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente.



Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente in Consiglio, per la loro approvazione, l'Assemblea dei Soci.

Art.14 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 15 - Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali, vidimati da un notaio o da un segretario comunale:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art.16 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione/APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione/APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, c. 1, del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con Raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli addetti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.



L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2
avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore.

Valerio Finze



REGISTRATO A CHIVASSO IL 16/08/2022
N. 1202 SERIE 3 ANNI PRIVATI
Versati Euro 360,00
CON MOD. F24 IL 16/08/2022

Il Funzionario
Rosalba AMICO (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Ennio MASTRORUSSO